Determinazione n. 73/2004

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 novembre 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1962, con il quale l'Automobile Club d'Italia (ACI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2002 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Raffaele Valenti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2002 e sull'attività dei 106 Automobile clubs provinciali e locali per l'esercizio 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2002 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Automobile Club d'Italia (ACI) – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Valenti — *f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA* PER L'ESERCIZIO 2002 E SULL'ATTIVITÀ DEI 106 *AUTOMOBILE CLUBS PROVINCIALI E LOCALI* PER L'ESERCIZIO 2001

SOMMARIO

Premessa. – 1. La struttura e gli organi dell'Ente – 2. Il controllo interno – 3. Il personale – 4. Nuovi assetti organizzativi ed istituzionali – 5. Le attività dell'Ente: Le attività istituzionali - Le attività delegate. – 6. I conti consuntivi: Il rendiconto finanziario - Il conto economico - La situazione patrimoniale - Il contro dei residui. – 7. Gli Automobile Club provinciali e locali – 7. Conclusioni

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La presente relazione, che si rende ai sensi dell'art.2 della legge n.259 del 1958, riferisce sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2002 per l'Automobile Club d'Italia e dell'esercizio 2001 per gli Automobile Club locali con indicazione dei più importanti eventi gestori intervenuti negli anni in esame, fino a data odierna.

Il precedente referto è stato reso con determinazione n.7 del 25 febbraio 2003 (stampato in atti parlamentari doc.XV Legislatura XIV vol. n.142).

1 – LA STRUTTURA E GLI ORGANI DELL'ENTE

L'Automobile Club d'Italia, Federazione di 106 Automobile Club provinciali, ha il fine istituzionale di rappresentare e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale deve altresì promuovere e favorire lo sviluppo[1].

[1] L'ACI venne costituito in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n, 2481, al fine di disciplinare le varie attività che, nel campo automobilistico civile, persone, associazioni, società e istituti svolgevano nel Regno, nelle colonie e all'estero. Nel contempo dallo stesso decreto fu prevista la costituzione di una sede provinciale dell'ACI in ogni capoluogo di provincia e di sezioni in altre località.

All'ACI fu affidata,altresì, la riscossione per conto dello Stato, delle tasse di circolazione degli autoveicoli mediante convenzione approvata con r.d.l. 26 dicembre 1926, n. 2486. Nell'anno successivo, con il r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510. All' ACI Venne asseganata la gestione del pubblico registro automobilistico.

L'assetto risultante dal r.d. n. 2481 del 1926 poteva riassumersi nello schema seguente: l'ACI era l'associazione degli enti e persone che, per ragioni d'uso, sport, tecnica e commercio si occupavano di automobilismo; sedi provinciali e sezioni costituivano l'articolazione dell'Ente per le funzioni ed i servizi da attribuirsi da parte dell'ACI, ferma restando l'autonomia delle sezioni per lo sviluppo della attività svolta come sodalizi locali nell'ambito delle rispettive sedi e competenze territoriali.

In tale quadro, nel complesso ACI, AACC provinciali, sedi provinciali e sezioni costituivano articolazioni del primo per i profili concernenti essenzialmente l'affidamento della gestione del pubblico registro automobilistico e la esazione delle tasse di circolazione, ma non anche per ciò che si riferiva alle attività autonomamente svolte dagli AACC - stessi siccome sodalizi locali.

Con il r.d. 24 novembre 1934, n. 2323, venne conferita agli AACC provinciali la personalità giuridica. L'assetto organizzativo, configurabile in un complesso costituito da un ente pubblico centrale con una pluralità di organi dotati di personalità giuridica, aveva infatti determinato il formarsi di un orientamento favorevole al riconoscimento della sussistenza della personalità pubblica anche in capo agli AACC provinciali.

L'ACI è stato compreso tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse di cui alla tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; con d.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, gli AACC sono stati dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed inseriti nella stessa tabella.

La struttura della federazione si completa con le Società convenzionalmente denominate "collegate" che l'Ente utilizza per lo svolgimento delle proprie attività.

Nella stessa tabella, oltre alla denominazione delle società, viene indicata in dettaglio la situazione patrimoniale.

Lo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, ha confermato la struttura associativa dell'ACI; l'art. 1, in particolare, ha definito l'ACI come federazione degli AACC regolarmente costituiti, con la precisazione, però, che possono entrare a far parte di tale federazione anche gli enti ed associazioni ad essa volontariamente aderenti.

Fondamentale rilievo assume la disposizione contenuta nell'articolo 38, terzo comma, dello statuto, per effetto della quale è compito degli AACC perseguire le finalità di interesse generale automobilistico ed esplicare nelle rispettive circoscrizioni, in armonia con le direttive dell'ACI, le attività indicate dall'art. 4 dello stesso statuto, e cioè le medesime attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI.

ACI - (VALORI IN EURO)

SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE	Valore nominale partecipazione al **31.12.2002**	Capitale sociale	% di partecipazione sul capitale	Valore di bilancio
ALA Service Assicurazioni spa	1.030.000,00	10.300.000,00	10,000	1.030.000,00
Aci Sardegna - SGS- spa	900.936,00	928.800,00	97,000	900.936,00
Lea srl L'editrice dell'Automobile (in liquidazione)	510.000,00	510.000,00	100,000	510.000,00
Sara Assicurazioni spa (az.ordin.)	26.521.020,00	48.600.000,00	54,570	26.521.020,00
Sara Assicurazioni spa (az.privil.)	3.070.344,00	6.075.000,00	50,540	3.070.344,00
Aci Global spa	5.372.089,00	5.400.000,00	99,483	5.372.089,00
Aci Informatica spa	2.064.000,00	2.064.000,00	100,000	2.064.000,00
PROGEI spa	4.160.000,00	4.160.000,00	100,000	22.759.405,79
Aci vallelunga spa	299.466,00	3.000.000,00	99,980	2.999.400,00
Sestante ACI spa	1.290.000,00	2.374.000,00	51,340	1.290.000,00
Formula Gran Prix spa	99.000,00	100.000,00	99,000	99.000,00
Guida Sicura srl	70.000,00	100.000,00	70,000	70.000,00
Aci Consult srl	706.551,00	936.000,00	75,490	706.551,00
MovitracK spa	255.000,00	255.000,00	100,000	255.000,00
Aci Sport spa	509.490,00	510.000,00	99,900	509.490,00
Aci Arnoldo Mondadori srl	516.450,00	1.032.900,00	50,000	516.450,00
Valtur spa*	111.252,00	51.567.711,00	0,220	111.252,00
AA Elisoccorso srl	25.000,00	50.000,00	50,000	25.000,00
SITRACI spa - Soc. It. Traforo Ciriegia*	1.161,00	8.100.000,00	0,014	1.161,00
CEPIM spa*	6.972,72	6.642.928,32	0,100	6.972,72
Ancitel spa*	108.465,00	1.087.232,50	9,980	108.465,00
Arc Transistance*	37.500,00	750.000,00	5,000	37.500,00
Agenzia Radio Traffic srl*	54.600,00	156.000,00	35,000	54.600,00
Totale				**69.018.636,51**

(*) Trattasi di partecipazioni non significanti rientranti comunque nei fini istituzionali dell'Ente

Gli organi dell'ACI sono: il **Presidente**, l'**Assemblea**[2], il **Consiglio Generale**[3], il **Comitato Esecutivo**[4] **e il Collegio dei revisori**.

Nel periodo di cui alla presente relazione le riunioni degli organi collegiali sono state rispettivamente, n.3 per l'Assemblea,n.4 per il Consiglio Generale e n.12 per il Comitato Esecutivo.

Per il Presidente, nominato con DPR 16 novembre 2000 per il quadriennio 2000/2004, è previsto un compenso annuale di €201.418,19; per i tre vice Presidenti il compenso di € 80.567,27 corrisponde al 40% di quanto percepito dal Presidente.

Per il Segretario Generale la retribuzione percepita nel corso del semestre luglio - dicembre 2002 è di € 103.523,69, che risulta essere superiore del 22.1 % allo stipendio di un vicepresidente

Per l'Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, non sono previste limitazioni temporali. Per i componenti il collegio dei Revisori di disposizione

[2] L'art. 7 dello Statuto dell'ACI stabilisce che:

" L'Assemblea è costituita: **a)** dal Presidente dell'ACI; **b)** dai Presidenti degli A.C.; **c)** da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Interno, delle Finanze, della Difesa, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della navigazione; **d)** da un rappresentante dell'ANAS; **e)** da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; **f)** da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; **g)** da un rappresentante dell'Unione Provincie Italiane; **h)** da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni federati ai sensi dell'art 3; **i)** dal Presidente della CSAI."

[3] L'art. 12 dello Statuto dell'ACI stabilisce che:

" Il Consiglio Generale è composto: **a)** dal Presidente dell'ACI; **b)** da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Interno, delle Finanze, della Difesa, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della navigazione; **c)** dai quattro rappresentanti delle Regioni di cui all'art. 7, lett. e); **d)** da venti membri eletti, uno per Regione, dai rispettivi Comitati Regionali; **e)** da otto membri eletti dai Comitati delle Regioni di cui al successivo art. 13; **f)** dal Presidente della CSAI; **g)** da non più di tre membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni federati di cui all'art. 3 sotto condizione di reciprocità."

[4] L'art. 19 dello Statuto stabilisce che:

"Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'ACI, che lo presiede, dal rappresentante del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, dal Presidente della CSAI e da otto membri designati mediante elezione dal Consiglio Generale. Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti."

ministeriale la durata in carica e/o l'eventuale rinnovo, normalmente per una sola volta, sono disciplinati dall'Amministrazione di appartenenza.

Il Comitato Esecutivo ha un periodo di validità quadriennale. La riunione di insediamento per Il quadriennio 2002/2006 si è tenuta in data 13 novembre 2002. Per i componenti del Comitato Esecutivo, il compenso annuo lordo, a titolo di indennità di carica, è risultato, per il 2002, pari ad € 1.812,76, ai sensi del Decreto presidenziale 3 maggio 1989.

Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto, il Consiglio Generale ha durata quadriennale. La prima riunione di insediamento per il quadriennio 2002/2006 si è tenuta in data 29 ottobre 2002.

Per ciascun componente del Consiglio Generale,il compenso annuo lordo a titolo di indennità di carica, è stato pari, per il 2002, ad € 1.208,50 in ottemperanza al Decreto presidenziale 3 maggio 1989.

I membri degli organi collegiali percepiscono inoltre un gettone di presenza di € 41,31 , in ragione della partecipazione ad ogni singola riunione.

Il controllo generale dell'amministrazione dell'ACI è affidato ad un Collegio di revisori dei conti, composto,ai sensi dell'art.35 del vigente Statuto, da cinque revisori effettivi e da due supplenti, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il compenso spettante ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è determinato dal Ministero dell'industria, Commercio ed Artigianato, di concerto col Ministero del Tesoro su proposta dell'assemblea.

Il compenso annuale previsto per l'anno 2002 è pari ad € 4.028,36 per il Presidente, ad €3.098,74 per i Revisori effettivi e ad € 929,62 per i Revisori supplenti; gli importi lordi si riferiscono ad un anno intero.

Per un più efficace conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, il Consiglio Generale ai sensi dell'art.23 dello Statuto, può istituire **Commissioni permanenti** . Al riguardo sono risultate operative, con riferimento all'anno 2002, la **Commissione Giuridica**, la **Commissione Turistica**, la **Commissione Sportiva Automobilismo Italiano** e la **Commissioni Mobilità,** che, in esito alla deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 26 novembre 2001, accorpa le funzioni sino a quel momento svolte dalla Commissione Tecnica, dalla Commissione del Traffico e della Circolazione e dalla Commissione per l'Automobilismo industriale.

Il gettone di presenza corrisposto a ciascun componente le Commissioni Giuridica, Turistica e Mobilità, in ragione della partecipazione ad ogni singola riunione, è pari ad €.258,20 giusta deliberazione del Comitato Esecutivo dell'11 dicembre 2001, comunicata al Ministero delle Attività Produttive con nota prot.n.213 del 17 gennaio 2002. Lo stesso Ministero delle Attività Produttive, con nota del 3 maggio 2002, ha preso atto di quanto comunicato dall'ACI ai sensi dell'art.23 dello Statuto.

L'Ente, nell'esercizio in esame, ha fatto ricorso ad incarichi esterni essenzialmente per tre aree di attività: assistenza legale, corsi di educazione stradale e riorganizzazione della propria struttura.

Gli incarichi conferiti a professionisti esterni, che nel 2001, sono stati n.110, con una spesa di €1.245.402,66, nel 2002 sono passati a n.105 per una spesa complessiva pari ad €2.352.275,00.

Al riguardo appare necessario reiterare considerazioni già svolte in relazioni precedenti. La disciplina generale (cit.art.7 comma 6 L.165/2001) e quella di settore (cit.art.51 comma 7), individuano i presupposti formali (esistenza della normativa regolamentare) e sostanziali (determinazione degli obiettivi, per il cui conseguimento si riscontri insufficienza qualitativa e quantitativa del personale in servizio) per poter procedere al conferimento dell'incarico; l'incaricato deve qualificarsi come esperto di provata esperienza; l'incarico deve essere definito in tutti i suoi elementi (di tempo, contenuto, oggetto e compenso).

La disciplina vigente ha, per alcuni profili, formalizzato la giurisprudenza delle Sezioni Giurisdizionali regionali della Corte dei conti che, al riguardo, in modo costante, si è formata e consolidata, di modo che la prestazione dell'incaricato esterno deve risultare utile e proficua per l'ente, deve essere necessitata dalle inadeguatezze strutturali e operative dello stesso ente, per obiettive e riscontrate insufficienze organizzative, dovute prevalentemente ad improfessionalità e a carenza del personale in servizio.

L'utilità pertanto, va riscontrata in relazione ad accertate necessità organizzative, operative e funzionali all'oggetto dell'incarico, che va considerato, nel suo contenuto, in relazione all'attività istituzionale dell'ente, nel suo assolvimento (tempestività, completezza) e nel suo costo.

Ciò premesso corre l'obbligo di rilevare che il ricorso agli incarichi esterni conferiti nel 2002, ai sensi dell'art.7 citato, anche se diminuiti numericamente (110-105) hanno tuttavia comportato il raddoppio dei relativi compensi corrisposti nel 2001. Di conseguenza non si può non rilevare che, la espansione del fenomeno contrasta anche con le direttive successive poste dal legislatore in sede di legge finanziaria art.34 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e art.3 della legge 24 dicembre 2003 n.350, che dettano, in subjecta materia, disposizioni restrittive ai fini del contenimento della spesa.

Nella specie l'aumento di spesa può essere solo in parte giustificato, dalla particolarità dei settori in cui opera l'ente, e da specifiche finalità il cui perseguimento richieda il ricorso a collaborazioni per prestazioni di elevata professionalità contraddistinte da una notevole autonomia nella fase di svolgimento operativo, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo.

Si ravvisa comunque, la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente sulla esigenza di effettuare una ricognizione delle professionalità esistenti all'interno dell'ente e ciò al fine di verificare la possibilità e la convenienza di formare o aggiornare personale interno sottoutilizzato o da convertire in attuazione del principio guida che emerge dalle finalità indicate dall'art.1, del decreto legislativo n.165/01.